Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 253 - 10 SETTEMBRE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **VERSAMENTI**

IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019 TRA SOSPENSIONI E DIFFERIMENTI

RIFERIMENTI

- **Artt. 61 e 62, DL n. 18/2020**
- **Art. 18, DL n. 23/2020**
- **Art. 97, DL n. 104/2020**
- **Circolare Agenzia Entrate 20.8.2020, n. 25/E**
- **Informativa SEAC 26.8.2020, n. 238**

IN SINTESI

Entro il 16.9.2020 va effettuato il versamento del saldo IVA 2019 risultante dal mod. IVA 2020 da parte dei contribuenti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza COVID-19.

Come precisato dall'Agenzia delle Entrate tale scadenza interessa:

- *i contribuenti che hanno sospeso l'intero ammontare di quanto dovuto nel mese di marzo;*
- *i contribuenti che, scegliendo il versamento rateale, hanno versato la prima rata a marzo (pur in possesso dei requisiti per la sospensione), omettendo il versamento delle rate successive;*
- *i contribuenti che, in assenza dei requisiti per la sospensione, hanno scelto il versamento rateale pagando la prima rata a marzo e non versato le rate di aprile e maggio (in quanto per queste ultime hanno beneficiato dell'ulteriore sospensione disposta dal c.d. "Decreto Liquidità").*

La ripresa dei versamenti può essere effettuata utilizzando le alternative introdotte dal c.d. "Decreto Rilancio" e dal c.d. "Decreto Agosto".

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Con il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” e il DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è stata disposta, a seguito dell’emergenza “COVID-19, la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi.

In particolare:

- il DL n. 18/2020 ha disposto la sospensione di alcuni termini dei versamenti tributari / contributivi, scadenti, in linea generale, nel mese di marzo e dei relativi adempimenti in scadenza fino al 31.5.2020;
- il DL n. 23/2020 ha disposto la sospensione fino al 30.6.2020 dei versamenti tributari / contributivi / premi INAIL scadenti nei mesi di aprile / maggio 2020.

La **ripresa dei versamenti sospesi**, considerata la proroga stabilita dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, è fissata al **16.9.2020**. In particolare entro tale data va versato:

- quanto dovuto in **unica soluzione**;
- la **prima rata** di quanto dovuto in caso di scelta per la rateizzazione (massimo **4 rate mensili**).

In alternativa, per effetto di quanto recentemente disposto dall’art. 97, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, è possibile effettuare i predetti versamenti, **senza applicazione di sanzioni / interessi** (Informativa SEAC 26.8.2020, n. 238):

- per un importo pari al **50% delle somme sospese**:
  - in **unica soluzione entro il 16.9.2020**;
  - in un **massimo di 4 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);
- per il **restante 50%** in un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

RIPRESA VERSAMENTI SOSPESI PER COVID-19 (DL N. 18/2020 E DL N. 23/2020)

Alternativa n. 1

Somme sospese

Unica soluzione entro il 16.9.2020

ovvero

Max 4 rate mensili (1 rata entro il 16.9.2020)

Alternativa n. 2

50% somme sospese

Unica soluzione entro il 16.9.2020

ovvero

Max 4 rate mensili (1 rata entro il 16.9.2020)

Restante 50%

Max 24 rate mensili (1 rata entro il 16.1.2021)

La sospensione dei versamenti, subordinata alla presenza di specifiche condizioni soggettive ed oggettive, ha interessato anche l’IVA periodica, nonché il saldo IVA 2019 risultante dal mod. IVA 2020. In particolare il versamento di quest’ultimo è stato sospeso per l’intero ammontare dovuto entro il 16.3.2020, al sussistere dei requisiti previsti dal citato DL n. 18/2020 ovvero, in caso di scelta per la rateizzazione, con riferimento alle rate scadenti nei mesi di aprile e maggio, al sussistere dei requisiti previsti dal citato DL n. 23/2020.

In merito alla ripresa del versamento del saldo IVA annuale l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 20.8.2020, n. 25/E ha fornito alcuni interessanti chiarimenti, di seguito esaminati.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

RIPRESA VERSAMENTI IVA SOSPESI

La ripresa al 16.9.2020, con le modalità alternative sopra esaminate, dei versamenti relativi all'IVA è così sintetizzabile.

Soggetti	DL n. 18/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese del settore ricettivo e altri soggetti di specifici settori (ristoranti, bar e pub, pasticcerie e gelaterie, teatri, cinema, palestre, piscine, ecc.)	Art. 61, commi da 1 a 3	Versamento IVA scaduto il **16.3.2020**	**16.9.2020**
Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni / società sportive	Art. 61, comma 5	Versamento IVA scaduto il **16.3.2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 fino a € 2 milioni	Art. 62, comma 2	Versamenti IVA scaduti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	
Imprese / lavoratori autonomi Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza	Art. 62, comma 3	Versamenti IVA scaduti nel periodo **8.3 - 31.3.2020**	
Soggetti individuati ex DM 24.2.2020 (Comuni "zona rossa" di prima istituzione Lombardia / Veneto)	Art. 62, comma 4	Versamenti IVA scaduti nel periodo **21.2 - 31.3.2020**	

Soggetti		DL n. 23/2020	Versamento sospeso	Ripresa versamento
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 1 e 2	IVA scadente a **aprile 2020**	**16.9.2020**
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2019 superiori a € 50 milioni	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, commi 3 e 4	IVA scadente a **aprile 2020**	
	riduzione di almeno il 50% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a **maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi che hanno iniziato l'attività dall'1.4.2019		Art. 18, comma 5	IVA scadente a **aprile / maggio 2020**	
Imprese / lavoratori autonomi con domicilio / sede a Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi marzo 2020 rispetto a marzo 2019	Art. 18, comma 6	IVA scadente a **aprile 2020**	
	riduzione di almeno il 33% di fatturato / corrispettivi aprile 2020 rispetto a aprile 2019		IVA scadente a **maggio 2020**	

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

VERSAMENTO SALDO IVA 2019

In presenza in capo al contribuente degli specifici requisiti richiesti, la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di marzo disposta dal DL n. 18/2020 ha interessato anche il **saldo IVA 2019** risultante dal mod. IVA 2020, **in scadenza il 16.3.2020** (tenendo presente anche la rimessione in termini al 20.3.2020 ad opera dell'art. 60, DL n. 18/2020, poi estesa al 16.4.2020 dal DL n. 23/2020).

Di conseguenza,i soggetti che si sono avvalsi di tale possibilità provvederanno al relativo **versamento entro il prossimo 16.9.2020** con le modalità alternative sopra accennate.

Rateizzazione saldo IVA

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E (Informativa SEAC 15.4.2020, n. 111), qualora il contribuente abbia **scelto di versare il saldo IVA 2019 in forma rateale** a decorrere dal 16.3.2020, lo stesso, al sussistere dei presupposti, poteva usufruire della sospensione disposta dal DL n. 23/2020 dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 con riferimento alle **rate dovute entro il 16.4 e 18.5.2020** (il 16.5 cadeva di sabato), effettuando il relativo versamento entro il 16.9.2020.

Ora la stessa Agenzia, nella citata Circolare n. 25/E, tornando sull'argomento, fornisce precisazioni più puntuali chiarendo che:

- il contribuente che, **pur avendo i requisiti** di cui al DL n. 18/2020 per usufruire della sospensione del versamento in scadenza a marzo, ha comunque **versato la prima rata del saldo IVA 2019** senza provvedere al versamento della rate successive, deve corrispondere l'**ammontare residuo del debito annuale** (trattasi, in sostanza, di quanto dovuto a titolo di saldo 2019 al netto della prima rata già versata). In particolare entro il 16.9.2020 può effettuare il versamento:
  - dell'intera somma dovuta;
  - della prima rata (max 4) dell'intera somma dovuta;

  ovvero, in alternativa
  - del 50% della somma dovuta;
  - della prima rata (max 4) del 50% della somma dovuta;
- il contribuente che, **non avendo i requisiti** di cui al DL n. 18/2020 per usufruire della sospensione del versamento in scadenza a marzo, ha **versato la prima rata del saldo IVA 2019** e, essendo in possesso dei requisiti di cui al DL n. 23/2020, non ha versato la seconda e terza rata in scadenza il 16.4 e 18.5.2020, deve versare:
  - nei **termini ordinari** (16.6, 16.7, ecc.) le **rate residue**, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensile (si rammenta che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre);
  - **entro il 16.9.2020 le rate sospese scadute il 16.4 e 18.5.2020,** utilizzando le modalità alternative sopra esaminate, ossia:
    - l'intera rata dovuta;
    - la prima rata (max 4) dell'intera rata dovuta;

    ovvero, in alternativa
    - il 50% della rata dovuta;
    - la prima rata (max 4) del 50% della rata dovuta.

Esempio 1

Il mod. IVA 2020 della Alfa & Beta sas, esercente l'attività di ristorante, evidenzia un saldo IVA 2019 a debito pari a € 4.250.

La società, essendo in possesso dei requisiti di cui al DL n. 18/2020, non ha effettuato alcun versamento entro i termini ordinari.

La stessa deve versare il saldo IVA 2019 entro il 16.9.2020.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Ipotizzando di effettuare il versamento dell'intero importo dovuto (4.250) in unica soluzione, il mod. F24 è così compilato.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6099	0101	2019	4.250 00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio / codice atto			TOTALE A		B

SALDO (A-B) + 4.250 00

Esempio 2

Il mod. IVA 2020 della ditta individuale Mario Verdi, esercente l'attività di carrozziere, evidenzia un saldo IVA 2019 a debito pari a € 3.620.

Pur in possesso dei requisiti di cui al DL n. 18/2020 (ricavi 2019 inferiori a € 2 milioni), il sig. Verdi ha effettuato entro il 20.3.2020 il versamento della prima di 5 rate (724). Lo stesso non ha effettuato il versamento delle rate successive.

Il contribuente deve versare il saldo IVA 2019 residuo entro il 16.9.2020.

Ipotizzando di effettuare il versamento del 50% di quanto dovuto pari a € 2.896 (3.620 - 724), entro il 16.9.2020 (il restante 50% sarà versato in 4 rate a decorrere dal 16.1.2021), il mod. F24 va così compilato.

2.896 x 50%

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6099	0101	2019	1.448 00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					
codice ufficio / codice atto			TOTALE A		B

SALDO (A-B) + 1.448 00

Esempio 3

Il mod. IVA 2020 della Beta srl evidenzia un saldo IVA 2019 a debito pari a € 8.262, per il quale ha scelto la rateizzazione (9 rate, pari a € 918 ciascuna).

Non avendo i requisiti di cui al DL n. 18/2020, la società ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20.3.2020. Il versamento della seconda e terza rata in scadenza il 16.4 e 18.5.2020 è stato sospeso, essendo la società in possesso dei requisiti di cui al DL n. 23/2020 (riduzione fatturato aprile / maggio 2020).

Il contribuente ha provveduto / provvederà a versare alle scadenze ordinarie le ulteriori rate dovute (16.6, 16.7, 20.8, 16.9, 16.10 e 16.11.2020).

Lo stesso deve versare entro il 16.9.2020 le rate scadute il 16.4 e 18.5.2020 (maggiorate degli interessi rispettivamente dello 0,33% e dello 0,66%, da versare con il codice tributo "1668").

Ipotizzando di effettuare il versamento di entrambe le rate entro il 16.9.2020 il mod. F24 va così compilato.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	6099	0209	2019	918 00	
RITENUTE ALLA FONTE	6099	0309	2019	918 00	
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	1668		2019	9 09	
codice ufficio / codice atto			TOTALE A		B

SALDO (A-B) + 1.845 09

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

SALDO IVA 2019			
Sussistenza requisiti DL n. 18/2020	**Versamento 1° rata**	**Versamento 2° e 3° rata in scadenza il 16.4 - 18.5.2020**	**Importo da versare a decorrere dal 16.9.2020 (*)**
SI	NO	---	Intero importo saldo 2019
SI	SI (il contribuente non ha usufruito della sospensione spettante)	NO	Somma residua (intero importo saldo 2019 - 1° rata)
NO	SI	NO (il contribuente ha usufruito della sospensione avendo i requisiti ex DL n. 23/2020)	2° e 3° rata in scadenza il 16.4 e 18.5.2020 (**)

(*) entro il 16.9 va effettuato il versamento in unica soluzione / prima rata di quanto dovuto (alternativa 1) ovvero il versamento in unica soluzione / prima rata del 50% di quanto dovuto (alternativa 2)

(**) le rate scadenti successivamente vanno versate alle scadenze ordinarie

NB

Si rammenta che resta(va) comunque ferma la possibilità di differire il versamento del saldo IVA 2019 al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES 2019.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it